

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1653

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MACCHIAVELLI, DI PIAZZA, ABATE, DI VAGNO, FABBRI RICCARDO,
USVARDI, LENOCI, LAURICELLA, MUSSA IVALDI VERCELLI, ARMAROLI**

Presentata l'11 settembre 1964

Soppressione della lettera *b*) dell'articolo 227, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, per l'abolizione del divisorio sui taxi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge che viene sottoposta al loro esame tende a completare il quadro delle provvidenze e delle previdenze da porsi in atto al fine di limitare ed eliminare le conseguenze degli incidenti stradali e della convulsa circolazione degli autoveicoli.

L'articolo 57 del Codice della strada, o più tecnicamente del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1956, n. 393 « testo unico delle norme della circolazione stradale », prevede l'uso degli autoveicoli; ed il n. 2 lettera *A*, l'uso pubblico per trasporto di persone o cose in servizio da piazza (taxi).

L'articolo 227 del regolamento per la esecuzione del Codice della strada, o, più tecnicamente, del « decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 (approvazione del Regolamento per la esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale) » disciplina l'equipaggiamento particolare dei veicoli ad uso pubblico per trasporto di persone in servizio da piazza (taxi).

La lettera *B* di detto articolo 227 del Regolamento prescrive: « È obbligatorio il divisorio fra il conducente e i passeggeri nelle autovetture che fanno servizio nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti: tuttavia tale obbligo non sussiste per le auto-

vetture che abbiano una sola porta per ciascun lato e per quelle in cui i sedili anteriori abbiano, per costruzione originaria, gli schienali ribaltabili per agevolare l'accesso dei passeggeri ».

Viene proposta l'abolizione di detta prescrizione per i seguenti motivi:

1) *Uniformità*. — La prescrizione dell'articolo 227 non è assoluta e prevede 3 deroghe:

a) Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti:

I taxi che prestano servizio in tali Comuni sono esonerati dal « divisorio ».

Il numero dei Comuni in cui vige l'esonero è notevolissimo. In effetti sugli 8.027 Comuni italiani solo 32 Comuni, per circa 12.400.000, hanno una popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

Il numero dei taxi in servizio presso i Comuni che hanno la deroga è uguale, se non maggiore, a quello che presta servizio nei Comuni con popolazione superiore: per cui circa la metà dei taxi che circolano in Italia non ha divisorio.

b) Macchina a due porte (una per lato). — Le macchine a due porte sono esenti dall'obbligo del divisorio. Rientrano in questa categoria moltissime macchine straniere, che sono state adibite al servizio di piazza e che,

con l'aumento del Mercato comune, stanno prendendo campo anche da noi, specialmente per le particolari agevolazioni del venditore, che pur di entrare sul nostro mercato, supervaluta le macchine usate.

c) Macchine con sedile anteriore ribaltabile. — Sono macchine prevalentemente estere nelle quali, onde rendere più agevole l'accesso ai sedili posteriori, si è ricorso all'accorgimento di rendere ribaltabile in avanti il sedile anteriore.

Come si vede quindi anche nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti sono abilitate macchine in servizio di piazza prive del divisorio. Talché una ragione di uniformità deve consigliare l'abrogazione del precetto che dispone il divisorio.

2) *Sicurezza.* — L'esperienza ha insegnato che il passeggero, per effetto di una brusca frenata dell'automezzo, viene spesso balzato in avanti. Di conseguenza i costruttori e le compagnie di assicurazione tendono a porre in commercio macchine prive di spigoli, di parti dure, ecc.

È esperienza comune che ormai tutte le macchine di nuova fabbricazione hanno cruscotti imbottiti e privi di sporgenze e con i pannelli in appositi alloggiamenti in modo tale da non ferire chi vi urta contro.

Sulle riviste automobilistiche si dibattono i problemi della vettura « sicura », delle cinghie di sicurezza, ecc.

Il divisorio dei taxi è formato da una spessa lastra di vetro o di altro materiale, incorniciata con legno o metallo.

Il mantenere il divisorio dei taxi è quindi contro ogni norma di prevenzione e di sicurezza; oltretutto di ogni moderna tecnica costruttiva.

Se poi si analizzano gli incidenti sui taxi, risulterà che il 50 per cento circa degli incidenti è dovuto all'urto del passeggero contro il vetro stesso. Il taxi, per sua natura, è destinato a circolare in città e l'intasamento delle strade, l'indisciplina dei pedoni e degli automobilisti, il tentativo dei conducenti di mezzi meccanici di « guadagnare una posizione » o di spostarsi da una corsia all'altra, o di immettersi in strade adiacenti, obbligano coloro che circolano in città a brusche frenate; talché il passeggero si vede spesso proiettato contro il divisorio.

Onde evitare i danni ai passeggeri molti taxisti hanno già abolito il divisorio, preferendo incorrere nella violazione dell'articolo 227 che arrecare danni ai trasportati.

Nessuna particolare ragione può giustificare il mantenimento del divisorio, reso obbligatorio allorché la maggior parte delle vetture aveva delle caratteristiche costruttive differenti da quelle attuali.

Si dice, ma non è codificato, che il precetto che impone il divisorio sia dettato da ragioni di segretezza, di salute e di sicurezza; ma non sembra che detti motivi possano essere considerati validi.

Segretezza. — A parte la serietà dei conducenti ed il rispetto da parte loro del segreto professionale, sta di fatto che i conducenti stessi sono troppo preoccupati per la guida della loro macchina, specie nei grandi centri, per potersi interessare di ciò che dicono i loro passeggeri. D'altra parte chi usa il taxi, se ha dei segreti, ha ben altro modo, circostanza o possibilità di comunicarli al proprio interlocutore, senza dover attendere di essere in una vettura pubblica.

Salute. — Neppure ragioni igieniche possono consigliare il mantenimento del divisorio, e ciò né a tutela del passeggero né a tutela del conducente.

Le vie di contagio, anche nel breve rapporto tra autista e passeggero, sono molteplici: carico e scarico di valigie e del passeggero; pagamento del prezzo della corsa; comunicazione della località; permanenza nel vano destinato al passeggero; resistenza dei microbi, ecc.; di conseguenza non è il modesto schermo del divisorio che possa evitare un eventuale contagio.

Sicurezza. — Seppure motivi di sicurezza possono consigliare il mantenimento del precetto: un malintenzionato che salga su di un taxi, certamente non si arresta davanti al modesto presidio di una lastra di vetro, e comunque ha la possibilità di commettere reato, se reato vuol commettere.

D'altro canto poiché il presidio del divisorio, come si è visto, riguarda solo una parte dei taxi, le ragioni per cui è stato imposto il divisorio evidentemente non sono state ritenute di assoluta necessità neppure dal legislatore il quale, si ripete, consente ampie deroghe al dettato della legge.

Per contro i pericoli che derivano ai passeggeri dal mantenimento del divisorio militano decisamente a favore dell'abolizione del divisorio stesso.

Per le suesposte ragioni si propone la seguente legge: « Abolizione della lettera b) dell'articolo 227 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 ».

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

E soppresso il disposto di cui alla lettera *b*) dell'articolo 227 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.